CAPITOLATO AMMINISTRATIVO per l'affidamento, a soggetto esterno, dell'incarico professionale finalizzato alla valutazione di sicurezza/vulnerabilità sismica degli edifici della Caserma "De Tommaso" di Roma, a cura della _____ di _____ (di seguito operatore economico).

ARTICOLO 1

OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento, a soggetto esterno, dell'incarico professionale finalizzato alla valutazione di sicurezza/vulnerabilità sismica degli edifici della Caserma "De Tommaso" di Roma – sede della Legione Allievi Carabinieri - sita in Via Carlo Alberto dalla Chiesa (RM), per un importo complessivo di € ==========, di cui €. 1.189,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, C.N.P.A.I.A. (4%) e I.V.A. (22%) esclusi.

Non si tratta di appalto di progettazione di lavori.

Tale prezzo sarà corrisposto all'operatore economico secondo le modalità previste all'art. 9 "Pagamenti".

La natura, le fasi dell'incarico e gli edifici da valutare sono meglio specificati nel disciplinare d'incarico, e relativi annessi, che costituisce, insieme all'offerta tecnica, parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 2

REVISIONE DEI PREZZI

Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'art. 106, comma 1, let. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora, nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'operatore economico ritenga che il prezzo fissato dal presente contratto debba essere aggiornato per effetto della variazione dei singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo complessivo di cui all'art. 1 superiori al 10%, può produrre formale istanza. La stessa dovrà essere inviata esclusivamente - a mezzo PEC - alla Direzione Lavori del Genio (crm26802@pec.carabinieri.it), all'Ufficio Approvvigionamenti (crm38895@pec.carabinieri.it) ed al Centro Unico Contrattuale (crm42529@pec.carabinieri.it).

L'istanza dovrà essere corredata da documentazione idonea a giustificare la richiesta di revisione (ad esempio dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o altri mezzi di prova atti a comprovare la variazione dei prezzi effettivamente sostenuti dall'operatore economico rispetto a quelli dallo stesso documentati al momento della

presentazione dell'offerta).

Si precisa che l'istanza pervenuta con modalità differenti da quelle sopra riportate non darà diritto ad alcun riconoscimento, stante l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di procedere ad una adeguata istruttoria.

L'operatore economico non potrà produrre istanza:

- per i servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
- qualora il servizio sia stato approntato alla verifica di conformità in ritardo rispetto ai termini previsti dal successivo art. 4.

La Direzione Lavori del Genio, avvalendosi di commissione appositamente nominata, procederà all'esame dell'istanza e della documentazione, verificando in termini percentuali l'effettiva maggiore/minore onerosità della prestazione, con riferimento ai prezzi dei materiali/servizi che incidono sul contratto. L'istruttoria, in relazione alla tipologia di servizi, dovrà tener conto, in primo luogo, di indici ISTAT (NIC, FOI, IPCA), nonché di prezzari aventi carattere di ufficialità o di specifiche rilevazioni ISTAT; in mancanza, potrà tener conto altresì delle risultanze acquisite direttamente presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Ai fini della compensazione, le variazioni in aumento dei prezzi saranno valutate esclusivamente per la parte che eccede il 10% del prezzo complessivo del contratto di cui all'art. 1, al netto di eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Si precisa che quanto previsto nei comma precedenti non riconosce il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori di cui sopra.

Sull'istanza pervenuta l'Amministrazione dovrà pronunciarsi entro n. 60 (sessanta) giorni solari, con provvedimento motivato; il provvedimento con il quale viene accolta l'istanza determina anche l'importo della compensazione, che dovrà essere formalizzata con la stipula di un atto aggiuntivo al presente contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, le parti potranno consensualmente risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c., senza che sia dovuto alcun indennizzo.

Al di fuori delle fattispecie e modalità sopra disciplinate è esclusa qualsiasi clausola di revisione dei prezzi e non trovano applicazione gli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI GENERALI

Per il presente contratto vengono osservate le norme in vigore, quelle riportate al punto 4.1 del disciplinare d'incarico, nonché le seguenti:

- Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18.11.1923, n. 2440);
- Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827);
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE);
- D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture",

che l'operatore economico dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte senza che siano allegate al contratto, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S.. In aggiunta delle citate norme vengono osservate le condizioni sotto riportate.

ARTICOLO 4

TERMINI DI ADEMPIMENTO

Il contratto ha validità a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte dell'operatore economico, tramite

posta elettronica certificata (PEC), della comunicazione attestante l'avvenuta registrazione dello stesso presso gli organi di controllo. Le modalità, i termini e le condizioni di erogazione della prestazione, da parte dell'operatore economico, sono quelle indicate nel disciplinare d'incarico. L'incarico dovrà concludersi nel termine di **==========** **(==========)** giorni solari e consecutivi dalla data del verbale di affidamento dell'incarico. Saranno compresi fra gli utili i giorni festivi, semifestivi e quelli necessari per indagini tecniche ed ogni altra prestazione e apprestamento propedeutico all'incarico stesso. Sono invece esclusi i giorni in cui saranno redatti i verbali di affidamento, di eventuali sospensioni, riprese e compimento dell'incarico. L'operatore economico, inoltre, dovrà:

- **entro 20 (venti)** giorni solari dal verbale di affidamento dell'incarico, consegnare la "relazione metodologica" distinta per ogni edificio e le domande di "accesso agli atti" presso gli archivi e le amministrazioni pubbliche (Fase 1);
- entro **====** **(=========)** giorni solari dal verbale di affidamento dell'incarico, provvedere alla realizzazione di tutti i rilievi, delle prove diagnostiche, geologiche e geotecniche necessarie (Fase 2);
- entro **=====** **(=========)** giorni solari dal verbale di

affidamento dell'incarico, consegnare le verifiche, le relazioni tecniche e i disegni grafici (Fasi 3 e 4).

L'operatore economico dovrà quindi approntare a verifica di conformità le prestazioni, presso_____, in n. 2 rate:

- 1^ rata: al termine delle fasi 1 e 2, dettagliatamente indicate nell'annesso 2 "*Descrizione dettagliata dell'incarico*" del disciplinare d'incarico allegato;
- 2^ rata: al termine delle fasi 3 e 4, dettagliatamente indicate nell'annesso 2 "*Descrizione dettagliata dell'incarico*" del disciplinare d'incarico allegato.

L'operatore economico è tenuto a comunicare a mezzo PEC, entro i termini previsti dal contratto, alla Direzione Lavori del Genio (crm26802@pec.carabinieri.it), all'Ufficio Approvvigionamenti (crm38895@pec.carabinieri.it) ed al Centro Unico Contrattuale (crm42529@pec.carabinieri.it) del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, le date di approntamento a verifica di conformità di ogni singola rata.

Il direttore dell'esecuzione provvederà ad effettuare la verifica di conformità di ogni rata.

Qualora eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause simili) impediscano all'operatore economico di rispettare i termini fissati si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'operatore

economico ed a giudizio insindacabile dell'A.D.. In quest'ultimo caso, l'operatore economico, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale dovrà inoltrare, PENA DECADENZA, entro 10 (dieci) giorni solari dall'evento, unitamente alla domanda di proroga, una esauriente documentazione che giustifichi la durata del ritardo.

Nel periodo di esecuzione contrattuale non dovranno essere compresi i giorni di chiusura dello studio professionale per ferie. Al riguardo l'operatore economico è tenuto a darne preventiva comunicazione, allegando documenti giustificativi a fondamento della circostanza.

L'Amministrazione, anche in caso di maggior durata del periodo di chiusura dello studio professionale (che dovrà comunque essere comunicato), non potrà autorizzare uno spostamento dei termini in misura superiore, per anno solare, a:

- 15 giorni solari, per il periodo dal 22 dicembre al 6 gennaio (festività natalizie);
- 30 giorni solari, per il periodo di ferie estive.

L'istanza, corredata da documentazione giustificativa, dovrà pervenire al Centro Unico Contrattuale, all'indirizzo di posta elettronica certificata crm42529@pec.carabinieri.it, prima dell'inizio del periodo di chiusura dello studio

professionale, pena il mancato riconoscimento del prolungamento dei termini contrattuali.

Per tutta la durata del rapporto contrattuale, fatta eccezione per le giornate festive, il Professionista ha comunque l'obbligo di reperibilità continua nei confronti dell'Amministrazione. In tal senso gli è fatto obbligo, prima della sottoscrizione del verbale di affidamento dell'incarico, di depositare presso l'Amministrazione gli indirizzi di reperibilità, ed in particolare i seguenti recapiti:

- studio e/o domicilio;
- telefonici fissi e telefonici cellulari;
- indirizzo e-mail ed indirizzo P.E.C. (Posta elettronica certificata).

ARTICOLO 5

RIFIUTO E RIPRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITA'

In caso di rifiuto di quanto presentato a verifica di conformità, l'operatore economico potrà:

- presentare altra nuova documentazione, in sostituzione di quella rifiutata, entro un termine da concordare con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione Lavori del Genio. Il nuovo termine, che decorre dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto della verifica di conformità, non

potrà essere comunque superiore alla metà di quello previsto in contratto per la presentazione a verifica di quanto rifiutato;

- riproporre, in alternativa, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto della verifica di conformità, quanto già verificato con esito negativo, accompagnato da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato alle mancanze riscontrate.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'art. 4 del contratto. Verranno pertanto applicate le penali di cui all'art. 8 – let. b. in caso di superamento dei termini a scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento alla verifica di conformità a quella di comunicazione della verifica negativa.

ARTICOLO 6

MODIFICHE E VARIANTI

Se nel corso dell'esecuzione del servizio si rendesse necessario apportare modifiche o varianti contrattuali, si procederà ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 101 del D.P.R. n. 236/2012.

ARTICOLO 7

CAUZIONE

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, l'operatore economico ha prestato le sottonotate garanzie:

- polizza fideiussoria rilasciata da _____ n. _____ in data _____ di € _____ a garanzia degli adempimenti contrattuali, che verrà svincolata nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- polizza rilasciata da _____ n. _____ in data _____ di € _____ per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale).

ARTICOLO 8

PENALITA'

In caso di ritardo o di mancata esecuzione delle prestazioni nei termini previsti dal presente capitolato amministrativo e/o dal disciplinare d'incarico allegato, l'operatore economico riconosce all'A.D. il diritto di applicare le seguenti penalità:

a. Ritardo nell'approntamento a verifica di conformità e/o nella consegna delle attività previste.

Per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille, da calcolarsi sull'importo totale dell'incarico.

La penale minima dello 0,3 per mille verrà applicata qualora, in sede di gara, venga presentata un'offerta temporale pari a 0; in caso contrario, verrà applicata una penale pari alla penale minima dello 0,3 per mille incrementata dello 0,02 per mille per ogni giorno di riduzione offerto, fino ad un massimo dell'1 per mille;

b. **In caso di esito sfavorevole della verifica di conformità** *(art. 5 del presente contratto)*.

Per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale dell'1 per mille, da calcolarsi sul valore delle prestazioni verificate sfavorevolmente ed in relazione al tempo intercorso dalla data di comunicazione a mezzo PEC della decisione di rifiuto alla data di esito favorevole della stessa.

Ai fini dell'applicazione della penale, dal suddetto periodo, saranno scomputati i giorni residuali nel caso in cui l'operatore economico abbia approntato alla verifica di conformità le prestazioni in anticipo rispetto ai tempi previsti.

c. **In caso di ulteriori eventuali inadempienze relative alle prescrizioni del disciplinare d'incarico** sarà

applicata, per ogni inadempienza, una penalità da € 50,00 ad € 1.000,00, che sarà valutata da apposita Commissione.

Le domande per condono penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate al Centro Unico Contrattuale – pena decadenza - entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione tramite PEC, con la quale è stata segnalata l'applicazione della penalità.

In caso di applicazione di penalità pari o superiori al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, così come in caso di inadempimento parziale o totale ai patti ed agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione - valutatane la gravità - procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 del D.P.R. n. 236/2012 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture".

Le penalità per ritardo nell'approntamento alla verifica di conformità delle prestazioni, nonché nel riapprontamento a verifica di conformità in caso di esito sfavorevole della stessa, saranno trattenute sui pagamenti.

ARTICOLO 9

PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., il pagamento verrà effettuato, in due rate, con ordine di

pagare, tratto sulla Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato di _____, con cui viene disposto l'accreditamento della somma a favore dell'operatore economico sul c/c bancario n._____ - appositamente "dedicato" ai rapporti con la P.A., ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. - presso la _____ Codice ABI _____; Codice CAB _____ BIC _____ IBAN _____.

Al termine delle Fasi 1 e 2 (1^ rata), meglio specificate nel disciplinare d'incarico, e a seguito di verifica di conformità da parte dell'Amministrazione delle attività svolte e dei documenti consegnati, verrà corrisposto il primo stato di avanzamento, pari al 50% dell'importo del presente contratto.

Il pagamento dell'importo rimanente avverrà al completamento delle Fasi 3 e 4 (2^ rata) e previa verifica di conformità da parte dell'Amministrazione delle attività svolte e dei documenti consegnati.

I pagamenti verranno effettuati previa presentazione delle relative fatture da parte dell'operatore economico incaricato, che si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalle vigenti normative in materia.

Il professionista incaricato, inoltre, è obbligato a presentare le fatture quietanziate di ogni singolo eventuale specialista impiegato per l'espletamento delle indagini/prove/saggi/consulenze/etc. (affidati mediante subappalto o subaffidamento ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016), prima di poter procedere al pagamento finale del servizio.

Le fatture dovranno essere trasmesse, in formato elettronico, ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 3 aprile 2013, n. 55, attraverso il sistema di interscambio (SDI), alla **DIREZIONE LAVORI DEL GENIO del COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**, identificata con il Codice Univoco Ufficio (IPA)**04HJPM** e dovranno indicare:

- le attività svolte ed i materiali forniti con i relativi prezzi;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG);
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- il codice IBAN relativo al c/c bancario o postale dedicato riportato nel presente contratto, ovvero nella dichiarazione di variazione a firma del legale rappresentante (nel rispetto delle modalità di seguito richiamate).

Al riguardo si precisa che, in aderenza alla normativa vigente, la mancata indicazione dei predetti codici (CIG e

CUP) non consentirà il pagamento delle fatture.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto") – introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - all'operatore economico sarà corrisposto solo l'importo imponibile indicato in fattura, mentre l'imposta sul valore aggiunto, se dovuta, sarà versata direttamente all'Erario dall'A.D. (c.d. split payment).

Per tutti i pagamenti ad esclusione di quello "a saldo", la quota imponibile dovrà essere fatturata al netto della trattenuta dello 0,50%, secondo quanto prescritto dall'art. 30, comma 5-bis, D. Lgs. n. 50/2016.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'A.D. procederà - in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 - con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

Rimane inteso che l'A.D., prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'operatore economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali dei dipendenti.

L'operatore economico, per motivati casi eccezionali, può variare le modalità di pagamento e la relativa quietanza (coordinate bancarie e numero di c/c) indicate in sede di stipula del presente atto negoziale, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dai successivi artt. 10 e 11 del presente contratto. Tali variazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata nei termini di legge.

Qualsiasi comunicazione difforme da quella suindicata verrà considerata nulla e, pertanto, il pagamento verrà effettuato con le modalità indicate al 1° comma del presente articolo, esonerando l'A.D. da qualsiasi responsabilità. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengono "*ope legis*" e/o per fatto previsto negli atti legali della ditta, quando anche pubblicate nei modi di Legge, la ditta s'impegna a darne tempestiva notifica all'Ente stipulante ed all'Ufficio Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. In difetto di tale comunicazione l'A.D. non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi dei pagamenti eseguiti.

E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione

del presente contratto, vantati dall'operatore economico nei confronti dell'A.D., nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che i relativi pagamenti rimangono subordinati alla regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, effettuate secondo le condizioni, termini e modalità previste nel presente capitolato e nel disciplinare d'incarico allegato. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'A.D. di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'operatore economico cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, all'indirizzo P.E.C. crm42529@pec.carabinieri.it. Al riguardo, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. All'atto della notifica della cessione l'operatore economico dovrà richiedere all'A.D., ai sensi della Circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'espressa accettazione della cessione stessa, facendo esplicito riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza. La suddetta richiesta dovrà essere opportunamente accompagnata dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del soggetto cedente affinché l'A.D. possa procedere ad

una verifica in capo a quest'ultimo per assolvere alle finalità indicate dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Qualora dalla suddetta verifica venga riscontrata una inadempienza da parte dell'operatore economico cedente, l'A.D. non darà il proprio consenso alla cessione del credito notificata. Diversamente, qualora il cedente sia risultato "*non inadempiente*", l'A.D. comunicherà al cedente ed al cessionario l'espressa accettazione della cessione del credito.

Resta inteso che, in caso di cessione del credito, all'atto del pagamento, l'A.D. procederà, anche nei confronti del cessionario, ad effettuare le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (regolarità contributiva e accertamento c/o l'Agenzia delle Entrate).

E' fatto, inoltre, obbligo ai cessionari dei crediti di indicare il CIG/CUP e di anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve, conseguentemente, utilizzare un conto corrente dedicato.

È fatto, altresì, divieto all'impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Qualora per effettuare il pagamento si dovesse rendere necessario procedere alla reiscrizione a bilancio delle somme a suo tempo impegnate dall'A.D. per l'esigenza in questione, perché trascorso il tempo utile previsto dalla norma per il loro utilizzo (*somme relative a residui passivi perenti)*, l'operatore economico, in qualità di avente diritto, dovrà attivare, ai sensi delle vigenti norme, la relativa procedura di reiscrizione a bilancio, mediante presentazione di apposita istanza.

ARTICOLO 10

OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico si impegna ad osservare scrupolosamente quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto.

ARTICOLO 11

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 il presente contratto sarà immediatamente risolto nel caso in cui si dovessero eseguire transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

È altresì facoltà dell'Amministrazione rescindere

anticipatamente il presente contratto, in ogni momento:

- per grave motivo imputabile all'affidatario, in particolare quando il soggetto incaricato si renda colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando il ritardo abbia superato il limite di 20 giorni naturali consecutivi;
- quando il soggetto incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente atto negoziale, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dall'Amministrazione appaltante, ovvero non produca la documentazione richiesta.

L'Amministrazione ha altresì il diritto di recedere dal contratto, in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, accertate attraverso contraddittorio delle parti, oltre il 10% dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto.

ARTICOLO 12

SUBAPPALTO

(da inserire se l'appaltatore ha presentato istanza di subappalto in sede di gara)

In linea con quanto previsto nel bando di gara ed in relazione a quanto espressamente richiesto dall'operatore economico all'atto dell'offerta, è ammesso il subappalto nei

limiti del 50% del valore dell'appalto, secondo le prescrizioni indicate all'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016.

(da inserire se l'appaltatore non ha presentato istanza di subappalto in sede di gara)

Il subappalto **non è ammesso** stante la mancata presentazione in sede di gara da parte dell'operatore economico di specifica istanza.

La redazione della "relazione geologica" non è subappaltabile.

ARTICOLO 13

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

(nel caso di studio con personale dipendente)

L'operatore economico si obbliga a:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'operatore economico si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;

- continuare ad applicare, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'operatore economico anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ARTICOLO 14

VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

L'eventuale cessione d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno effetto nei confronti della stazione appaltante fintanto che l'operatore economico - ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione - non abbia effettuato le comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione

previsti dal D. Lgs. n. 50/2016. Nei sessanta giorni solari successivi alla comunicazione la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell'appalto laddove non risultino sussistere i requisiti di cui al libro II del D. Lgs. n. 159/2011.

ARTICOLO 15

VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente contratto, mentre vincola l'operatore economico sin dal momento della sottoscrizione, non impegna l'A.D. finché non sarà stato approvato dalla competente Autorità e registrato agli organi di controllo.

ARTICOLO 16

DECADENZA DEI DIRITTI

Rimane espressamente convenuta la decadenza di qualsiasi diritto, ragione ed azione che l'operatore economico ritenga spettargli in dipendenza del presente contratto, ove non siano proposti, con apposita istanza all'A.D. nel termine di 90 giorni solari a decorrere dalla data di liquidazione finale del contratto medesimo.

ARTICOLO 17

SPESE INERENTI AL CONTRATTO

L'operatore economico contraente, nel formulare il prezzo della fornitura, ha tenuto conto dei seguenti articoli:

- art. 62 del R.C.G.S. (R.D. del 23 maggio 1924, n. 827) per

il quale le spese inerenti al contratto sono a carico della ditta;

- art. 90 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul Valore Aggiunto);
- art. 38 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 634 (disciplina dell'imposta di registro);
- art. 1 della Legge 27 dicembre 1975, n. 790 che aggiunge l'art. 16/bis al R.D. 18.11.1923, n. 2440.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nella misura prevista dalla legge, i sottonotati documenti:

- verbali di consegna/riconsegna materiali all'operatore economico per l'esecuzione delle lavorazioni;
- verbali di consegna/riconsegna materiali alla Difesa;
- verbali di collaudo delle forniture;
- istanza di reiscrizione in bilancio dei fondi andati in perenzione;
- richiesta di rimborso di penalità.

I relativi oneri saranno a carico dell'operatore economico, in base all'art. 8 del citato D.P.R. n. 642/72, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo,

quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.

Al presente atto si applicano, altresì, le norme del D.M. 22 febbraio 2007 (Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica).

ARTICOLO 18

DIRITTO DI RECESSO

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - in aderenza a quanto previsto dall'art. 1 comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 - si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Nel caso di

mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ARTICOLO 19

OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEL SEGRETO MILITARE

È fatto divieto all'operatore economico, che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare, di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle infrastrutture su cui dovrà operare e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione.

L'operatore economico è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito del suo incarico, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente fatto osservare.

Il Professionista, ad avvenuta approvazione della prestazione, dovrà consegnare all'Amministrazione tutti gli elaborati originali comunque riproducibili, quali lucidi, file su supporto magnetico di disegni, relazioni, calcoli e fotografie.

Inoltre, dovrà restituire i documenti, forniti

dall'Amministrazione nel corso della prestazione, nello stesso stato in cui gli stessi gli furono messi a disposizione e dovrà impegnarsi a non detenere, dopo tale riconsegna, alcuna copia di tale documentazione.

In caso di inottemperanza degli obblighi espressi, sarà tenuto a rispondere di qualunque illegittima divulgazione del materiale innanzi indicato.

ARTICOLO 20

CONTROVERSIE

Per le controversie, eventualmente sorte nella interpretazione e nella esecuzione del presente contratto, si applicano le disposizioni del c.p.c..

ARTICOLO 21

SPESE DI PUBBLICITA'

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012 e art. 216, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e D.M. 2 dicembre 2016 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato sulla G.U. 25.01.2017, n. 20, l'operatore economico aggiudicatario dei contratti pubblici è tenuto a rimborsare all'A.D. le spese di pubblicità relative ai bandi e agli avvisi pubblicati sui quotidiani, secondo le disposizioni del Codice, nel termine di 60 giorni solari decorrenti dall'aggiudicazione. Per quanto attiene, invece, le sole

spese di "*post informazione*", le stesse dovranno essere versate entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rimborso dell'A.D., inviata a mezzo PEC, nella quale saranno indicati gli importi da versare.

Il versamento deve essere effettuato presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, sul Capo XVI, Capitolo 3580 – "*Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa, Art. 3 Recuperi Restituzioni e Rimborsi vari*".

Oltre che a mezzo c/c postale, il predetto versamento può avvenire anche con bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN "IT95U0100003245348016358003", la causale ed il codice fiscale del versante.

Qualora il rimborso non sia compiuto entro il predetto termine, si procederà al recupero della somma dovuta con ritenuta operata sul primo pagamento utile da eseguire nei confronti dell'operatore economico appaltatore. All'A.D. spettano gli interessi legali per il ritardato pagamento/rimborso delle spese di pubblicità da parte dell'operatore economico aggiudicatario, che dovranno essere calcolati a decorrere dal 60° giorno solare successivo all'aggiudicazione e/o dal ricevimento della richiesta di pagamento inviata tramite P.E.C.

ARTICOLO 22

DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto l'operatore economico elegge il domicilio legale in _____, ove è convenuto che possono essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. Dichiara, inoltre, che tutte le comunicazioni potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata _____. L'operatore economico è tenuto a comunicare – a mezzo PEC – al Centro Unico Contrattuale ogni successiva variazione del domicilio e/o della PEC dichiarati. In mancanza delle suddette comunicazioni, sono a carico della ditta tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 23

ALLEGATI

1. Disciplinare d'incarico, completo di n. 4 annessi.
2. Offerta tecnica.
3. Patto di integrità.